

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 30 dicembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 16.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019
della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017).**

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017-2019, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2017-2019 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2

(Interventi per finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente)

1. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa annua di euro 400.000,00, per il finanziamento delle attività di Pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente di cui alla Direttiva P.C.M. 27.2.2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 09: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01: "Difesa del suolo", Titolo 2: "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

3. L'impegno delle somme di cui al comma 1 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2017-2019.

4. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3

(Consigliera regionale di Parità)

1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di Parità è autorizzata per il 2017 la spesa di euro 6.000,00 da iscrivere alla Missione 15: "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03: "Sostegno all'occupazione", Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'ammontare della indennità mensile di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) da attribuire alla Consigliera regionale di parità, a valere sulla spesa di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 4

(Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria)

1. Al fine di consentire l'attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel bilancio regionale 2017-2019, un apposito Fondo di euro 5.000.000,00 finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia Forestale regionale, soggetto beneficiario ed esecutore di progetti.

2. L'Agenzia Forestale, sulla base di apposita convenzione, rimborsa il credito concesso, nella misura effettivamente erogata, senza oneri aggiuntivi, a seguito dell'avvenuto incasso dei pagamenti disposti a suo favore da parte dell'organismo pagatore per il rimborso delle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è iscritta, nell'ambito della Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01: "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 3: "Spese per incremento attività finanziarie", del bilancio di previsione regionale, la somma di euro 5.000.000,00 - in termini di competenza e di cassa - per ciascuna annualità del triennio 2017-2019.

4. Le restituzioni del credito di cui al comma 2 sono introitate con imputazione al Titolo 5: "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 2: "Riscossione crediti di breve termine" del bilancio di previsione regionale.

Art. 5

(Contributo straordinario di solidarietà)

1. L'Assemblea legislativa dell'Umbria interviene con un contributo straordinario di solidarietà in sostegno delle popolazioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e al decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016).

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza, è incaricato di definire l'intesa con il Vice commissario dell'ambito del territorio interessato per individuare l'intervento cui destinare il finanziamento e le relative modalità di versamento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2017-2019 dell'Assemblea legislativa, Missione 01, Programma 01.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2017-2019 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 7

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è abrogato.

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 13/2000, è abrogata.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale e, ai sensi dell'articolo 8, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 dicembre 2016

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 1317 del 21 novembre 2016, atto consiliare n. 875 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 23 novembre 2016;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 15 dicembre 2016, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Smacchi per la maggioranza e dai consiglieri Mancini e Carbonari per le minoranze, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 875/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 20 dicembre 2016, deliberazione n. 136.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017-2019 è pubblicato nel S.S. al B.U.R. 28 dicembre 2016, n. 63.

Note all'art. 2, commi 1 e 4:

— La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 11 marzo 2004, n. 59), è stata modificata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 (in G.U. 8 marzo 2005, n. 55), Direttiva dello Stato 8 febbraio 2013 (in G.U. 26 aprile 2013, n. 97) e Direttiva dello Stato 8 luglio 2014 (in G.U. 4 novembre 2014, n. 256).

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.»

Note all'art. 3, commi 2 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" (pubblicato nel S.O. n. 133 alla G.U. 31 maggio 2006, n. 125), come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (in G.U. 5 febbraio 2010, n. 29) e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (in S.O. alla G.U. 23 settembre 2015, n. 221):

«Art. 17.

Permessi

Omissis.

2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 4.

Note all'art. 5, comma 1:

— Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294).

— Il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" (pubblicato nella G.U. 11 novembre 2016, n. 264), è abrogato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente degli artt. 52 e 84, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), come modificato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 52

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

[5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.] Abrogato.

Art. 84

Definizione e contenuti.

Omissis.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;
- [d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.] Abrogata.».*

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».